

CONDIZIONI GENERALMENTE PROPOSTE AL TRIBUNALE PER LA APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME I AFFIDAMENTO CONDIVISO

- 1) Il figlio _____, continuerà a convivere nella casa coniugale con la madre, mantenendovi la residenza, e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova legge 54/2006 in materia di **affidamento condiviso**, con diritto del padre di averlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del minore.
- 2) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
- 3) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- 4) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito:
 - il padre potrà tenere con sé il figlio almeno un giorno infrasettimanale, dall'orario di uscita da scuola, riaccompagnandolo direttamente presso l'istituto scolastico la mattina successiva (possono andare anche con i nonni paterni);
 - il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
 - analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con il figlio;
 - potranno trascorrere almeno un pomeriggio a settimana con i nonni paterni, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena;
 - durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni, e per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, il quale comunicherà il relativo periodo alla madre con almeno due mesi di preavviso;
- 5) il padre sosterrà direttamente le spese ordinarie del minore per il periodo di sua convivenza, e verserà alla madre per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € _____ mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle sole spese sanitarie straordinarie e non erogate dal SSN, e delle altre spese scolastiche, sportive e ricreative preventivamente concordate tra i genitori, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese.